

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASATENOVO
E LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE UBICATE NEL TERRITORIO
COMUNALE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

- l'articolo 33, comma 4, della Costituzione Italiana garantisce un trattamento equipollente per gli alunni di scuola statale e non statale che abbiano chiesto la parità;
- l'art. 1 - comma 1 - della L. n. 62/2000 definisce le norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, aprendo nuove prospettive nel campo dell'educazione e della formazione;
- l'art. 2 - lett. e - della L. n. 53/2003 intende promuovere la generalizzazione dell'offerta educativa/formativa e della frequenza alla scuola dell'infanzia, favorendo la possibilità di scelta educativa da parte delle famiglie;
- la L.R. n. 31/80 prevede esplicitamente, in particolare agli artt. 2 e 5, che tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e non statali fruiscano dei servizi previsti dalla legge stessa;
- la circolare applicativa n. 188 del 18.06.1980, emanata dall' Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, prevede ai punti n. 2.1 e n. 2.2 il riconoscimento del diritto allo studio a ciascun alunno e la possibilità che gli interventi possano essere rivolti o direttamente agli alunni o consistere in contributi per la gestione agli Enti i quali approntino i servizi necessari, tramite stipula di apposite convenzioni che prevedano quanto contenuto nell' art. 5 comma 3 della Legge Regionale 31/80;
- dalla normativa sopra citata ne consegue che il Comune, tenuto conto delle proprie disponibilità di Bilancio, ha l'onere di d'intervenire economicamente al fine di garantire a tutti gli aventi diritto la frequenza alla scuola dell'infanzia, nell'ambito della programmazione generale dei servizi;
- la Regione Lombardia, con la L.R. n. 8/99 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie", intende garantire il diritto alla libertà di educazione, erogando un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, distinto ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale;
- la scuola dell'infanzia svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale;
- la stessa è sottoposta ad autorizzazione al funzionamento, a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- il servizio educativo della scuola dell'infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo delle bambine e dei bambini di età prescolare, come ribadito all'interno della normativa nazionale e regionali vigenti, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento;
- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono nel comune una funzione integrativa e di supplenza a quella effettuata dalla scuola dell'infanzia statale, rendendo di fatto indispensabile l'intervento di sostegno da parte della pubblica amministrazione;

- il Comune riconosce alla scuola dell'infanzia paritaria l'importanza della funzione svolta sul proprio territorio comunale ed intende garantire a tutti i bambini residenti in età prescolare la frequenza alla scuola dell'infanzia, nel rispetto della piena formazione della personalità del minore;

Considerato che:

- la scuola dell'infanzia paritaria aderisce alla FISM Provinciale di Lecco;
- che la FISM ha lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
 1. il coordinamento e la vigilanza delle scuole aderenti della Provincia di Lecco, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
 1. la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità istituzionali del settore, promuovendo le relative istanze e valorizzando il contributo dato nel campo dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie;
 2. l'organizzazione di corsi per il personale addetto alle scuole associate ed ai genitori, per favorire una più adeguata attenzione al bambino;

Preso atto che:

- il personale docente delle scuole materne paritarie del territorio comunale è munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione;
- che in esse operano organismi di partecipazione analoghi a quelli previsti per la scuola dell'Infanzia Statale;

Visto lo schema di convenzione allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera, composto da n. 8 articoli nel quale vengono meglio definiti i compiti di spettanza dell'Istituzione scolastica e gli impegni dell'Amministrazione;

Dato che lo schema di convenzione è stato illustrato preventivamente al Presidente delle Scuole dell'Infanzia Paritarie e alle rispettive coordinatrici nella riunione tenutasi il 3 marzo u.s. (ns. convocazione prot. 4223/VII-II) alla presenza dell'Assessore all'Istruzione;

Dato atto che in merito al presente atto il Responsabile del Settore Servizi alla Persona ha espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1^a comma - del T.U.E.L.

Dato atto che in merito al presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 - 1^a comma - del T.U.E.L.

Visti gli artt. 48 e 49 del T.U.E.L. -D.Lgs 267/2000)

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate e che qui s'intendono richiamate:

- 1- Di approvare l'allegato schema di convenzione composto da n. 8 articoli, parte integrante del presente atto, tra Comune di Casatenovo e le Scuole dell'Infanzia Paritarie

ubicate sul territorio comunale, nel quale sono indicati gli impegni a carico dell'Istituzione Scolastica stessa e dell'Amministrazione Comunale;

- 1- Di dare atto che la stipula della convenzione comporterà oneri finanziari a carico dell'Ente e che gli stessi sono inseriti nel Bilancio capitolo di PEG 6065;
- 2- Di dare atto che gli impegni di spesa conseguenti saranno assunti mediante determinazione da parte del responsabile del Servizio competente per materia;
- 3- Di demandare al Responsabile del Settore Servizi alle Persone la firma e la stesura degli atti conseguenti.

Schema di convenzione tra Il Comune di Casatenovo e le Scuole dell'Infanzia Paritarie di Casatenovo

TRA

Il Comune di Casatenovo (C.F. 00631280138) con sede a Casatenovo (LC), Piazza della Repubblica 7, legalmente rappresentato dal Responsabile del Settore Servizio alla Persona, dott. Dario Mazzotti

E

la Scuola dell'Infanzia, legalmente rappresentata da Don Sergio Zambenetti, parroco pro-tempore della Comunità Pastorale "Maria Regina di tutti i santi"

Premesso che:

- l'articolo 33, comma 4, della Costituzione Italiana garantisce un trattamento equipollente per gli alunni di scuola statale e non statale che abbiano chiesto la parità;
- l'art. 1 - comma 1 - della L. n. 62/2000 definisce le norme per la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio ed all'istruzione, aprendo nuove prospettive nel campo dell'educazione e della formazione;
- l'art. 2 - lett. e - della L. n. 53/2003 intende promuovere la generalizzazione dell'offerta educativa/formativa e della frequenza alla scuola dell'infanzia, favorendo la possibilità di scelta educativa da parte delle famiglie;
- la L.R. n. 31/80 prevede esplicitamente, in particolare agli artt. 2 e 5, che tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia statali e non statali fruiscano dei servizi previsti dalla legge stessa;
- la circolare applicativa n. 188 del 18.06.1980, emanata dall' Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Lombardia, prevede ai punti n. 2.1 e n. 2.2 il riconoscimento del diritto allo studio a ciascun alunno e la possibilità che gli interventi possano essere rivolti o direttamente agli alunni o consistere in contributi per la gestione agli Enti i quali approntino i servizi necessari, tramite stipula di apposite convenzioni che prevedano quanto contenuto nell' art. 5 comma 3 della Legge Regionale 31/80;
- dalla normativa sopra citata ne consegue che il Comune, tenuto conto delle proprie disponibilità di Bilancio, ha l'onere di intervenire economicamente al fine di garantire a tutti gli aventi diritto la frequenza alla scuola dell'infanzia, nell'ambito della programmazione generale dei servizi;
- la Regione Lombardia, con la L.R. n. 8/99 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie", intende garantire il diritto alla libertà di educazione, erogando un contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, distinto

ed integrativo rispetto a quello comunale ed a qualsiasi contributo erogato in base alla normativa statale;

- la scuola dell'infanzia svolge una funzione pubblica di carattere educativo e sociale;
- la stessa è sottoposta ad autorizzazione al funzionamento, a norma delle disposizioni vigenti in materia;
- il servizio educativo della scuola dell'infanzia rappresenta un momento fondamentale dello sviluppo integrale e completo delle bambine e dei bambini di età prescolare, come ribadito all'interno della normativa nazionale e regionali vigenti, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività e apprendimento;
- le scuole dell'infanzia paritarie svolgono nel comune una funzione integrativa e di supplenza a quella effettuata dalla scuola dell'infanzia statale, rendendo di fatto indispensabile l'intervento di sostegno da parte della pubblica amministrazione;
- il Comune riconosce alla scuola dell'infanzia paritaria l'importanza della funzione svolta sul proprio territorio comunale ed intende garantire a tutti i bambini residenti in età prescolare la frequenza alla scuola dell'infanzia, nel rispetto della piena formazione della personalità del minore;

Considerato che:

- la scuola dell'infanzia paritaria aderisce alla FISM Provinciale di Lecco;
- che la FISM ha lo scopo di perseguire i seguenti principi e finalità:
 1. il coordinamento e la vigilanza delle scuole aderenti della Provincia di Lecco, al fine di realizzare il loro miglioramento funzionale, didattico, organizzativo e strutturale;
 2. la rappresentanza degli enti associati nei rapporti con le Autorità istituzionali del settore, promuovendo le relative istanze e valorizzando il contributo dato nel campo dell'educazione dell'infanzia e dell'assistenza alle famiglie
 3. l'organizzazione di corsi per il personale addetto alle scuole associate ed ai genitori, per favorire una più adeguata attenzione al bambino;

Preso atto che

- la scuola dell'infanzia _____ è riconosciuta paritaria con decreto nr. _____ del _____
- le sopra richiamate disposizioni riconoscono la parità e l'accesso ai finanziamenti dello Stato esclusivamente alle scuole non statali, che oltre ad averne fatto richiesta, siano in possesso di requisiti minimi preliminari e propedeutici e propriamente:
 - a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
 - a) un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - b) l'attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;
 - c) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - d) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;
 - e) l'accettazione, l'inserimento e l'integrazione di alunni diversamente abili o in condizioni di svantaggio;
 - f) l'assunzione di personale docente con titolo di abilitazione;
 - g) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore, per tutto il personale dipendente;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OFFERTA SCOLASTICA

La Scuola si impegna nei confronti del Comune a:

- garantire un servizio educativo per i bambini e le bambine di ambo i sessi, di età prescolare, nello spirito delle Leggi Nazionali e Regionali vigenti, che promuova la formazione integrale della personalità, favorisca lo sviluppo di tutte le potenzialità, nel rispetto dei ritmi di crescita e dell'identità di ciascun bambino. Ove necessario, verrà data precedenza ai bambini residenti e, in subordine, a quelli non residenti;
- garantire ai bambini, una volta ammessi, i loro diritti di frequenza fino al termine dell'intero ciclo, purché in regola con i pagamenti delle rette;
- collaborare con il Comune nella realizzazione di quanto previsto dall'art. 139 - 2° comma, lett. d) - del D.L.122/98, ravvisando l'importanza della creazione sul territorio di una "comunità educante" dove la condivisione delle competenze permette di offrire il miglior servizio complessivo ai bambini ed alle famiglie che frequentano le scuole dell'infanzia;
- presentare all'Assessorato competente i progetti educativi/didattici che caratterizzeranno l'offerta formativa di ciascun anno, una relazione sui corsi di formazione frequentati dal personale indicante temi, ente erogatore e date di frequenza ed il bilancio consuntivo e preventivo a norma della IV direttiva CEE sui bilanci nonché dettaglio degli investimenti eseguiti e da eseguire;
- conformare il calendario e orario scolastico a quelli stabiliti dalle norme vigenti e in sintonia con le altre scuole di ordine e grado ubicate sul territorio, salvo la facoltà di offrire maggiori prestazioni;
- costituire, sulla base delle norme vigenti o regolamenti interni, organi di partecipazione con la rappresentanza dei genitori e del personale.

Art. 2 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Il Comune si impegna, ai sensi della L.R. 8/99 "Interventi regionali a sostegno del funzionamento delle scuole dell'infanzia autonome", ad inoltrare alla Giunta Regionale, se richiesto, la domanda di contributo entro il termine prefissato dalla Regione, allegando copia della presente convenzione.
- L'amministrazione comunale si impegna, inoltre, a versare un contributo annuale alle scuole dell'infanzia del comune di Casatenovo. Tale contributo viene definito annualmente in funzione delle proprie disponibilità di bilancio che costituiscono limite minimo inderogabile, in nessun caso potrà essere superiore al 20% del conto economico del bilancio della scuola materna dell'anno accertato e finalizzato a ripianare disavanzi pregressi o a finanziare manutenzioni straordinarie. Tale somma potrà essere destinata, a cura delle scuole dell'infanzia, alla copertura delle spese di gestione necessarie al funzionamento della scuola secondo le disposizioni di legge. Il contributo è diviso tra le scuole del comune di Casatenovo in funzione di un piano di riparto che verrà stilato annualmente dall'Assessorato competente, da erogarsi con modalità da concordarsi annualmente tra le parti.

- Il piano di riparto assegnerà alle scuole gli importi in funzione delle necessità di bilancio delle scuole stesse, del costo dei progetti educativo/didattici che caratterizzano il piano dell'offerta formativa, dei servizi specifici, erogati a favore delle famiglie.

Art. 3 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Nel caso di inserimento di alunni diversamente abili, residenti nel Comune di Casatenovo, e per i quali l'ASL abbia prodotto idonea certificazione con indicazione della necessità della presenza di un educatore, per garantire l'integrazione dell'alunno con il gruppo classe, la scuola provvederà ad inviare all'Amministrazione comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento all'anno scolastico successivo, il monte ore ritenuto necessario per garantire l'inserimento e l'integrazione scolastica di tali bambini.

Per quanto riguarda ulteriori scadenze relative alla consegna del progetto educativo individualizzato (P.E.I) elaborato per ogni alunno diversamente abile si fa riferimento ai protocolli, sottoscritti fra questa Amministrazione e le singole scuole paritarie, i cui contenuti rispecchiano il protocollo d'intesa sottoscritto tra Comune e l'Azienda Speciale Consortile "Retesalute".

Art. 4 - FORMAZIONE SEZIONI

Il numero dei bambini da iscrivere in ogni sezione dovrà essere conforme alle norme legislative vigenti ed al C.C.N.L. al quale aderisce la scuola dell'infanzia _____ (minimo 15 - massimo 27).

Art. 5 - COMMISSIONE COMUNALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Per sviluppare una consultazione permanente e formulare proposte alla Giunta Comunale è costituita la commissione comunale delle scuole dell'infanzia, con compiti consultivi, di cui fanno parte:

- Sindaco o assessore delegato con funzioni di presidente
- Coordinatore/Dirigente o suo delegato, per ogni scuola dell'infanzia ubicata nel Comune di Casatenovo
- un rappresentante dei genitori per ogni scuola, preferibilmente membro della componente genitori negli organi collegiali.

Art. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE

La commissione di cui all'art. 6 ha il compito di confrontarsi e formulare proposte in ordine alla gestione dei servizi innovativi, in risposta ai bisogni di flessibilità, accompagnamento delle famiglie e per la continuità sia verticale che orizzontale.

La commissione si riunisce:

- precedentemente l'avvio di ogni anno scolastico e non più tardi del mese di Giugno, per condividere la pianificazione delle attività e progettare attività di sperimentazione nell'ottica del miglioramento del servizio;
- per un momento di verifica nella seconda parte dell'anno scolastico in corso;
- ogni qualvolta una delle parti firmatarie la convenzione, ne ritenga necessaria la convocazione;

Art. 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha una validità di tre anni, alla scadenza dei quali si ritiene tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di apposita disdetta.

In caso una delle parti intenda recedere dalla presente convenzione, la disdetta deve essere data dalla controparte, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno con effetti decorrenti dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quant'altro in atto non previsto, le Parti fanno riferimento e richiamo alle norme di legge, anche speciali, applicabili alla fattispecie.